

Pubblicato il 10/12/2024

**22271/2024 REG.PROV.COLL.**

**10114/2024 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Quarta Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10114 del 2024, proposto da Deborah Lombardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Agostino Mastronardi, Gianfranco Bianco, non costituiti in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'AVVISO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DEL 5.9.2024 n. 136060 E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La ricorrente, collocata nella posizione n. 591 della procedura concorsuale riservata di cui al DM 107/2023, ha proposto istanza di accesso alle domande di partecipazione dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva dalla posizione 1 alla 590 nonché alla documentazione attestante i relativi titoli culturali e di servizio; ai verbali delle prove scritte e orali dei medesimi candidati; alla graduatoria relativa al punteggio della prova (scritta e/o orale)

sostenuta e dei titoli posseduti dai predetti candidati; infine, al parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato per la valutazione di criteri da utilizzare per la determinazione dei titoli dei candidati.

La richiesta di accesso ex art 22 L n.241/1990 è stata motivata con riferimento alla necessità per la ricorrente di utilizzare la documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi nei giudizi amministrativi pendenti avanti al TAR LAZIO Sede di ROMA.

Con Avviso del 5.9.2024 n. 136060, pubblicato sul sito, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato quanto segue: *“L'ufficio competente è al momento impegnato nella valutazione delle richieste pervenute, nell'individuazione dei dati ostensibili e della modalità di evasione delle richieste formulate, senza compromettere il funzionamento amministrativi e paralizzare le attività di competenza. Come noto, infatti, per evadere le istanze di accesso agli atti, è necessario avviare innumerevoli subprocedimenti, finalizzati a coinvolgere eventuali controinteressati, elaborare un numero elevato di dati e documenti, nonché impiegare tutte le risorse umane disponibili per soddisfare la richiesta nei tempi previsti dalla normativa. Si rappresenta, peraltro, che la procedura relativa alle suddette istanze di accesso (procedura di cui al DM n. 107/2023 ndr) è altresì oggetto di contenzioso amministrativo, del quale si ritiene opportuno attendere gli esiti prima di procedere all'evasione di tutte le richieste”.*

Tale provvedimento di differimento veniva impugnato da parte ricorrente anche perché operato sino alla definizione del contenzioso amministrativo e quindi tendenzialmente per un periodo di tempo incerto e indeterminato.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente riportandosi, sostanzialmente, alle motivazioni contenute nell'avviso del 5.9.2024 n. 136060.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, l'avvocato di parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'ostensione della documentazione attestante i titoli posseduti dai candidati, della graduatoria relativa al punteggio della prova (scritta e/o orale) sostenuta e dei titoli posseduti dai predetti candidati nonché dei verbali delle prove scritte e orali dei medesimi candidati e insisteva per l'accesso alle domande presentate dai ricorrenti, da dove emerge la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura riservata, nonché al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato per la valutazione di criteri da utilizzare per la determinazione dei titoli dei candidati.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene, infatti, che l'istanza di accesso così come circoscritta da parte ricorrente alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, limitatamente, dunque, alle domande di partecipazione dei candidati alla procedura riservata e al parere legale reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, (devono infatti ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, vengono ad innestarsi nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell'Amministrazione, TAR Lazio n. 18678/2024) costituisca un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative rappresentate dal MIM nella nota del 5.9.2024 n. 136060.

Rispetto ai citati atti, parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, atteso che la prospettazione contenuta nella richiamata istanza ostensiva vale a specificare,

in una maniera che il Collegio ritiene adeguata, il nesso di strumentalità sussistente tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che si intende curare o tutelare.

Né può essere sostenuto che l'accoglimento dell'istanza comporterebbe un'attività di ricerca da parte dell'Amministrazione incompatibile con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell'amministrazione che ha valutato le domande di ammissione al concorso in esame e acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

In definitiva il presente ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini sin qui illustrati.

In considerazione dell'andamento del giudizio le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:

- accerta il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
- ordina al Ministero Istruzione e Merito di consentire alla ricorrente l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta, così come individuata in motivazione, nel termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove antecedente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

IL SEGRETARIO